Illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) riguardante il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 20 novembre 2024, n. 1198 - Ciliberti, pres.; Allegretta, est. - Pacifico Ametista S.r.l. (avv.ti Segreti e Salamone) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) riguardante il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 15.04.2024 e pervenuto in Segreteria in data 19.04.2024, la società Pacifico Ametista S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto di essere operativa nell'ambito della progettazione, realizzazione, costruzione, manutenzione, esercizio, gestione e compravendita di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Evidenziava, in particolare, di essere titolare di un progetto riguardante la realizzazione nel Comune di Troia (FG) di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato "Frutti Antichi Troia", originariamente di potenza pari a 24,6 MW e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, rientrante tra le opere ricomprese nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
In relazione a tale progetto, con nota del 3.08.2021, acquisita al prot. n. MATTM/86356 del 5.08.2021, perfezionata in ultimo con nota del 22.06.2022, acquisita agli atti con prot. MITE/79688 del 24.06.2022, la società presentava al MITE, oggi MASE, istanza e relativa documentazione necessaria per l'avvio della procedura di VIA ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.
Con prot. n. 94863 del 29/7/2022, il MITE, oggi MASE, comunicava la procedibilità dell'istanza, dando atto dell'avvio dell'istruttoria tecnica da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (articolazione posta alle dipendenze funzionali del MASE) di cui all'art. 8, comma 2 bis, D.lgs. n. 152/2006 e dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del MASE della documentazione presentata con l'istanza di VIA.
Come evidenziato nella comunicazione di procedibilità dell'istanza, per il progetto in esame - che rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 - si applicano le tempistiche procedimentali previste dagli articoli 24 e 25 D.lgs. n. 152/2006 per i progetti di cui all'art. 8, comma 2 bis, D.lgs. n. 152/2006.
Come risulta dal Portale ministeriale, nel corso del procedimento veniva acquisito il parere del Comune di Troia prot. n. 15362 del 12.09.2022 e dell'Autorità di Bacino prot. n. 33187/2022 del 5.12.2022.
A seguito delle richieste di integrazione pervenute dal MIC - Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n. 3479-P del 16.9.2022, la Società decideva di ripresentare, con istanza del 3.03.2023, un nuovo progetto rimodulato, tenendo in considerazione le richieste di integrazione pervenute.
In data 15.3.2023 veniva pertanto ripubblicata sul predetto sito web del MASE tutta la documentazione, di cui all'art. 23 D.lgs. n. 152/2006, e dunque le nuove relazioni, le nuove tavole e elaborati, il nuovo studio di impatto ambientale revisionato in tutti i suoi elaborati, aventi ad oggetto il nuovo progetto rimodulato riguardante un impianto fotovoltaico di potenza pari a 21,89 MW.
Con relativo "Avviso al pubblico" pubblicato sul sito del MASE in data 15.03.2023, veniva avviata una nuova consultazione del pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 152/2006, al cui esito non pervenivano osservazioni e pareri da parte di Enti o soggetti interessati.
Successivamente a tale data del 30.03.2023, come risulta dal Portale ministeriale, non vi era più alcun avanzamento del procedimento.
A seguito della ripubblicazione e della conclusione della nuova fase di consultazione pubblica, infatti, la pratica risultava e risulta tutt'ora in fase di istruttoria presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, dunque, sotto la responsabilità del MASE.
Non essendo stato fornito alcun riscontro ai solleciti inviati, né rilasciato il richiesto provvedimento di VIA e verificato

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

che la pratica risulta ancora oggi in istruttoria presso la Commissione Tecnica istituita presso il MASE, parte ricorrente notificava il presente gravame al fine di dolersi del silenzio illegittimamente serbato dall'Amministrazione sulla propria istanza ed ottenere la condanna di quest'ultima a provvedere, mediante l'adozione del provvedimento di VIA.
Veniva in particolare rilevata: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.Lgs. n. 152/2006 – violazione e falsa applicazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 2bis L. 241/90 – violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa – violazione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile – violazione del Regolamento UE/2022/2057.".
In data 23.04.2024 si costituivano le Amministrazioni resistenti, successivamente - ossia in data 15.10.2024 - depositando documenti.
In data 25.10.2024, parte ricorrente depositava memoria.
All'udienza camerale del 5.11.2024, sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall'art. 31 del codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l'interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza al fine di realizzare un parco fotovoltaico progettato nel Comune di Troia (FG).
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nel caso in esame, è sottoposta ad una scansione procedimentale ben precisa.
Come evidenziato anche nella comunicazione di procedibilità trasmessa dal MASE, al progetto come sopra classificato si applicano i termini di cui all'art. 25, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152 del 2006.
Tale norma prevede che "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis".
L'obbligo, per l'Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini suddetti sulle istanze di valutazione dell'impatto ambientale costituisce principio fondamentale della materia, di per sé non derogabile.
Nel caso di specie, i termini di conclusione del procedimento sono ampiamente decorsi.
In particolare, scaduto il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione (conclusa il 30.03.2023), la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è rimasta inerte e il procedimento non ha avuto più alcun avanzamento.
Sussiste pertanto l'ulteriore condizione dell'azione, rappresentata dal decorso dei predetti termini di conclusione del procedimento senza che l'Ente intimato si sia espressamente pronunciato sull'istanza di valutazione di impatto ambientale così come richiesta, anche solo in termini di mero riscontro.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Va, conclusivamente, fissato il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, affinché l'Amministrazione si pronunci con provvedimento espresso sull'istanza *de qua*.
Per il caso di persistente inadempienza, si nomina sin da ora il commissario *ad acta* nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad altro funzionario del suo ufficio, il quale dovrà provvedere, in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell'inutile decorso di quello assegnato alle Amministrazioni resistenti.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- accerta l'illegittimità del silenzio inadempimento verificatosi nel caso di specie;
- ordina alle Amministrazioni resistenti di determinarsi con provvedimento espresso sull'istanza della società ricorrente, entro e non oltre sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- dispone sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione onerata, la nomina del commissario *ad acta* nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad altro funzionario del suo ufficio, il quale dovrà provvedere entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte dell'inutile decorso di quello assegnato alle Amministrazioni intimate;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della società Pacifico Ametista S.r.l. delle spese e dei compensi di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it